



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA PENITENZIARIA



CONVENZIONE

PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO E PER ATTIVITÀ A QUESTE CONNESSE, STRUMENTALI O ACCESSORIE RIFERITE AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'EDILIZIA PENITENZIARIA DI CUI AL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2024, N. 92, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 8 AGOSTO 2024, N. 112

TRA

il **COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA PENITENZIARIA**, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, Dott. Marco Doglio (di seguito, il **"Commissario straordinario"**),

E

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., con sede legale in Piazza Giuseppe Verdi, n. 10 – 00198, Roma, codice fiscale 80199230584, Partita IVA n. 07756511007, rappresentata nel presente atto da Maria Elena Perretti in qualità di Responsabile Advisory, munito dei necessari poteri (di seguito, per brevità, indicata come **"CDP"**),

(il Commissario straordinario e CDP, di seguito, disgiuntamente, la **"Parte"** e, congiuntamente, le **"Parti"**)

VISTO il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 e successivamente modificato dal decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, convertito con modificazioni dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4; dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 e dal decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2026, n. 50, recante disposizioni in materia di interventi di adeguamento dell'edilizia penitenziaria e di nomina del Commissario straordinario;

VISTO Il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni, dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR, e in particolare l'articolo 2, comma 13, che provvede a dotare il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria degli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal citato articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92.

PREMESSO CHE

Con riferimento al Commissario straordinario:

- A) ai sensi dell'articolo 4-bis del D.L. n. 92/2024, al fine di far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è nominato un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria;
- B) ai sensi dell'articolo 4-bis, commi 2 e 4, del D.L. n. 92/2024, il Commissario straordinario ha redatto un programma dettagliato degli interventi necessari di adeguamento e ammodernamento dell'edilizia penitenziaria (di seguito, il “**Programma**”) e può stipulare protocolli per avvalersi delle stazioni appaltanti qualificate e del supporto di società partecipate dallo Stato;
- C) ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 6, del D.L. n. 92/2024, il Commissario straordinario trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero della Giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze, una relazione sullo stato di attuazione del Programma e, entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico, una relazione finale sull'attività compiuta e sulle risorse impiegate;
- D) in tale contesto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2024 è stato nominato il dott. Marco Doglio quale Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 2024;
- E) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2025, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato il Programma dettagliato degli interventi di edilizia penitenziaria predisposto dal Commissario straordinario;
- F) con l'attuazione degli interventi previsti nel Programma, nonché di quelli già programmati o in corso di realizzazione da parte del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è prevista complessivamente la realizzazione di circa 10.000 nuovi posti detentivi nel triennio 2025-2027;
- G) il comma 4 del citato art.4 bis, come modificato dall'art. 2, comma 13 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni, dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50, ha previsto che “ *Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; a tal fine, può stipulare protocolli per avvalersi, nel limite di euro 2.700.000 nell'anno 2026 e di euro 5.300.000 nell'anno 2027, delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del supporto di società partecipate dallo Stato e può avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 222 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023*”.
- H) il medesimo articolo 2, commi 13 e 14, del D.L. n.19/2026, precisa che gli oneri connessi a tale ricorso, nonché alle attività a ciò funzionalmente collegate, trovano copertura sulle risorse già previste e stanziare a legislazione vigente per la realizzazione degli interventi e rientrano nei parametri di spesa

programmata, e dispone la proroga del termine di operatività del Commissario straordinario al 31 dicembre 2027.

Con riferimento a CDP:

- I) la missione istituzionale di CDP – società partecipata al 82,77% dal MEF – è la promozione dello sviluppo economico e sociale del Paese attraverso, tra l'altro, il sostegno finanziario agli enti territoriali e pubblici, alle infrastrutture e ai processi di crescita delle imprese italiane, come previsto, tra l'altro, dall'articolo 5 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal proprio Statuto;
- J) a tal fine, CDP, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 269/2003 e dell'articolo 3, comma 1, lettera (G) del proprio Statuto, può anche fornire servizi di assistenza e consulenza in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico;
- K) l'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. "*Legge di stabilità 2016*"), ha attribuito a CDP la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3, del regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio 2015;
- L) CDP svolge attività di supporto e assistenza nell'ambito del PNRR e di altri strumenti di programmazione nazionale ed europei, in favore di diverse pubbliche amministrazioni, sulla base di quanto previsto dall'Accordo Quadro stipulato con il Ministero dell'economia e delle finanze e registrato dalla Corte dei conti il 20 settembre 2024 - recante in allegato i criteri e le modalità di calcolo del rimborso dei costi delle attività di assistenza e supporto tecnico-operativo prestate da CDP (di seguito, l' "**Accordo Quadro**") - e di convenzioni sottoscritte ai sensi dell' articolo 10, comma 7-*quinqies* e comma 7-*novies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

CONSIDERATO CHE

- M) nell'ambito contesto sopra descritto, il Commissario straordinario ha individuato in CDP il soggetto istituzionale più idoneo a prestare supporto tecnico-operativo per l'attuazione degli interventi e, pertanto, intende avvalersi di CDP stessa per la realizzazione del Programma;
- N) CDP, all'esito dei preliminari contatti intercorsi, ha espresso il proprio interesse a prestare il supporto richiesto dal Commissario straordinario;
- O) sulla scorta del comune interesse a collaborare, le Parti si sono quindi determinate a disciplinare i relativi rapporti con la sottoscrizione del presente atto (di seguito la "**Convenzione**");
- P) le Parti hanno, altresì, convenuto che, ai fini della corretta determinazione del compenso delle attività prestate da CDP, possano essere utilizzati i criteri e le modalità di calcolo del rimborso dei costi delle attività di assistenza e supporto tecnico-operativo stabiliti dal sopra menzionato Accordo quadro

stipulato tra la Società e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 10, comma 7-*quiquies* e comma 7-*novies*, D.L. n. 121/2021.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

1. Valore delle premesse e degli allegati

- 1.1 Le premesse, i considerato e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.
- 1.2 La Convenzione richiama e fa proprio il seguente allegato:
 - **Allegato A:** Piano delle Attività.

2. Oggetto

- 2.1 La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti in relazione alle attività rese da CDP ai sensi dell'articolo 3, dietro versamento da parte del Commissario straordinario del rimborso delle spese di cui all'articolo 4.
- 2.2 L'oggetto della Convenzione è limitato a quanto indicato nel successivo art. 3. È pertanto espressamente esclusa qualsiasi altra tipologia di rapporto, come ad esempio qualsiasi rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra il Commissario straordinario e CDP, sicché, come meglio disciplinato all'articolo 9, i rapporti tra tali soggetti, sono e rimarranno - anche nel corso dell'esecuzione della Convenzione - tra loro indipendenti.

3. Descrizione delle attività

- 3.1 CDP presta nei confronti del Commissario straordinario le attività di supporto tecnico-operativo indicate e descritte nell'Allegato A. In particolare, l'Allegato A definisce gli interventi in relazione ai quali CDP presterà supporto a favore del Commissario straordinario e le correlate linee di attività. Per ciascuna linea di attività, l'Allegato A definisce: (i) le specifiche attività prestate da CDP; (ii) i relativi output; (iii) il cronoprogramma delle attività; (iv) il gruppo di lavoro e la stima dell'importo economico delle attività, formulata da CDP, d'accordo fra le Parti, in ragione dei criteri e delle modalità di calcolo del rimborso costi di cui all'Accordo Quadro.
- 3.2 Le attività prestate da CDP e le relative modalità di svolgimento devono intendersi tassativamente limitate a quanto indicato e meglio descritto nell'Allegato A – come eventualmente aggiornato ai sensi del comma 4 o modificato e/o integrato ai sensi del comma 5. Dovrà ritenersi esclusa dalla Convenzione qualsivoglia attività e modalità di svolgimento non espressamente menzionata nel medesimo Allegato A.
- 3.3 Le Parti concordano di incontrarsi, su base trimestrale, per valutare lo stato di avanzamento delle attività ed eventualmente procedere ai sensi del seguente comma, nonché per assicurare coerenza e

sinergia con altre eventuali iniziative di supporto in essere. Di ciascun incontro e dei relativi esiti sarà redatto apposito verbale scambiato tra le Parti.

- 3.4 Ove necessario, le Parti potranno concordare per iscritto eventuali aggiornamenti del Piano delle Attività, al fine di articolare diversamente la ripartizione delle risorse tra le diverse attività, di aggiornare i cronoprogrammi e di meglio definire le attività già previste, i gruppi di lavoro e i relativi output.
- 3.5 Fermo quanto previsto al precedente comma, le Parti potranno, inoltre, concordare per iscritto, mediante adozione di apposito atto aggiuntivo alla Convenzione, modifiche e/o integrazioni al Piano delle Attività, per includere eventuali ulteriori attività di supporto tecnico-operativo che si rendessero necessarie a supporto del Commissario straordinario, anche modificando il valore massimo complessivo di cui all'articolo 4.1.

4. Rimborso spese, fatturazione e pagamento

- 4.1 Il Commissario straordinario corrisponderà a CDP un rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività, determinato secondo i criteri e le modalità di calcolo del rimborso dei costi di cui all'Accordo Quadro, valutati congrui dal Commissario straordinario stesso, nei limiti del valore massimo complessivo di € 1.300.000,00 (euro *unmillionetrcento/00*), IVA esclusa.
- 4.2 Ai fini del rimborso delle spese, CDP procederà con cadenza trimestrale, a sottoporre al Commissario straordinario la rendicontazione delle attività svolte. Il Commissario straordinario provvederà all'esame della rendicontazione e comunicherà a CDP la relativa approvazione entro il termine di (trenta) giorni solari dalla ricezione della rendicontazione stessa. In caso di osservazioni sulla rendicontazione da parte del Commissario straordinario, l'anzidetto termine di (trenta) giorni solari è sospeso sino al ricevimento degli elementi di chiarimento forniti da CDP.
- 4.3 Intervenuta l'approvazione di ciascuna rendicontazione, CDP emetterà fattura ai sensi del successivo comma. Il Commissario straordinario provvederà al rimborso delle spese entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura, mediante bonifico sul conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) avente IBAN n. IT24R0100004306CC0000000910, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 4.4 CDP emetterà fatture elettroniche in conformità alla normativa fiscale vigente, in *Split Payment* ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ss.mm.ii., intestate al Commissario straordinario.
- 4.5 Le Parti si impegnano al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 4.6 Agli oneri previsti dalla Convenzione, il Commissario straordinario farà fronte a valere sulle risorse di cui alla contabilità speciale n. 6470 a lui intestata, di cui all'art. 4-bis, comma 4 del D.L. n. 92/2024, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 14 del D.L. 19/2026.

5. Durata

- 5.1 La Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione da parte di entrambe le Parti e scade alla prima data tra (i) il 31 dicembre 2027 (ii) alla data in cui CDP dovesse comunicare al Commissario straordinario di aver svolto attività per un importo pari al valore massimo complessivo di cui all'articolo 4.1. Alla data di scadenza della Convenzione, CDP interromperà lo svolgimento delle attività, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6.7.
- 5.2 Eventuali proroghe della scadenza della Convenzione, ivi incluse quelle che comportano la necessità di modificare il valore massimo complessivo di cui all'articolo 4.1, dovranno essere concordate per iscritto fra le Parti mediante adozione di apposito atto aggiuntivo alla Convenzione.

6. Risoluzione e recesso

- 6.1 In caso d'inadempimento di una delle Parti ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli articoli 3, 4 e 7, la Convenzione si intenderà risolta *ex art.* 1454 c.c. se la Parte adempiente dichiarerà a mezzo PEC alla Parte inadempiente che intende avvalersi della presente clausola risolutiva, salvo che la Parte inadempiente provveda a sanare la propria inadempienza entro massimo 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
- 6.2 La rinuncia di una Parte al diritto di risoluzione, a fronte di uno o più inadempimenti dell'altra Parte relativi alla Convenzione, non costituisce rinuncia al diritto al risarcimento dei danni derivanti da tale inadempienza e/o al diritto di risolvere la Convenzione per ogni altra inadempienza.
- 6.3 La Convenzione potrà altresì essere risolta, ai sensi delle norme previste dal Codice civile, qualora una delle Parti si trovi nell'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni.
- 6.4 Ciascuna Parte potrà recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento e previo preavviso scritto di 30 (trenta) giorni.
- 6.5 Nelle ipotesi di cui al precedente comma e, comunque, in tutte le ipotesi di cessazione anticipata della Convenzione per cause non imputabili a CDP, quest'ultima avrà diritto al rimborso delle spese, ai sensi dell'articolo 4, in relazione a quanto eseguito.
- 6.6 Restano in ogni caso fermi i diritti e la facoltà di ciascuna Parte di avvalersi di qualsiasi rimedio o azione prevista dalla legge a tutela dei propri diritti o interessi in relazione alla Convenzione.
- 6.7 In caso di cessazione per qualunque causa della Convenzione, le Parti si impegnano a concordare, in buona fede, modalità operative di interruzione delle attività non lesive dei reciproci interessi.

7. Materiale e coordinamento operativo.

- 7.1 Ai fini della prestazione delle attività di cui all'articolo 3, CDP potrà richiedere tutto il materiale, le informazioni e i documenti necessari al Commissario straordinario, che sarà tenuta a fornirli in un termine congruo. Ove ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività, il Commissario straordinario fornirà inoltre a CDP l'accesso ai propri applicativi informatici.

- 7.2 Il Commissario straordinario è pienamente ed esclusivamente responsabile del contenuto dei documenti da essa forniti in esecuzione della Convenzione, rispetto al quale si impegna a tenere CDP indenne e manlevata ai sensi di quanto previsto all'articolo 9.3.
- 7.3 CDP si riserva di inserire specifici messaggi di riserve e assunzioni (c.d. *disclaimer*) nella documentazione prodotta in esecuzione della Convenzione, anche al fine di fornire i necessari chiarimenti sulla valenza e natura della documentazione prodotta e sulla provenienza e sull'imputabilità dei dati e delle informazioni ivi contenute.
- 7.4 Il Commissario straordinario è tenuto a collaborare proattivamente con CDP per il buon esito delle attività e per il rispetto del relativo cronoprogramma, svolgendo, a titolo esemplificativo, quanto segue:
- a) provvedere tempestivamente e autonomamente alle attività di propria competenza, adottando tutte le necessarie determinazioni formali, nel rispetto, ove previste, delle scadenze concordate con CDP;
 - b) partecipare ai tavoli di lavoro e alle riunioni pianificate;
 - c) fornire a CDP, su richiesta di quest'ultima, chiarimenti, istruzioni e direttive ai fini del corretto svolgimento delle prestazioni.
- 7.5 Le Parti convengono espressamente che in caso di mancata consegna del materiale, delle informazioni o dei documenti e l'eventuale possibilità di accesso agli applicativi informatici di cui al comma 1, e in caso di mancata collaborazione proattiva del Commissario straordinario ai sensi del comma 4, resta a carico di quest'ultimo l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile a CDP.

8. Consulenti

- 8.1 Per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 3, CDP può avvalersi di consulenti (i "**Consulenti**"), individuati nel rispetto della normativa applicabile, attraverso procedure di selezione aperte, trasparenti e non discriminatorie. L'eventuale attivazione di consulenti sarà oggetto di preventiva condivisione con il Commissario straordinario mediante la comunicazione dei relativi profili professionali, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 16.
- 8.2 Le Parti convengono che (i) le prestazioni dei Consulenti saranno svolte unicamente a favore di CDP, (ii) i Consulenti potranno rivolgersi esclusivamente a CDP e nulla avranno a che pretendere nei confronti del Commissario straordinario e (iii) CDP potrà mettere gli elaborati redatti dai Consulenti a disposizione anche del Commissario straordinario, sempre nel rispetto della normativa applicabile e secondo quanto espressamente previsto nei contratti di consulenza.

9. Effetti tra le Parti

- 9.1 CDP presta attività di mero supporto tecnico-operativo e assolve ai compiti che le sono attribuiti nell'ambito del perimetro delle attività previste dall'Allegato A, con la dovuta diligenza

professionale. CDP assume unicamente obbligazioni di mezzi. Il Commissario straordinario assumerà le proprie decisioni in piena autonomia, svolgendo le opportune analisi e valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità. Pertanto:

- a) in nessun caso, gli effetti derivanti dalle decisioni e azioni assunte dal Commissario straordinario (quali, a titolo esemplificativo, scelte effettuate in relazione all'attività istruttoria, ai procedimenti autorizzativi e approvativi, nonché alle procedure di affidamento) potranno essere imputati a CDP, ai suoi amministratori, dipendenti e Consulenti e, di conseguenza, in capo ai medesimi non potrà sorgere alcuna responsabilità in relazione alla realizzazione del Programma;
- b) fatti salvi i limiti inderogabili di legge e i casi che siano conseguenza diretta di una condotta dolosa o gravemente colposa, CDP nonché i suoi amministratori, dipendenti e Consulenti non potranno essere ritenuti responsabili nei confronti del Commissario straordinario per (i) danni indiretti di qualsiasi tipo, ivi inclusi i costi o i danni derivanti dall'esecuzione, interruzione o risoluzione della Convenzione o delle trattative per la definizione della Convenzione e/o degli accordi collegati e connessi, e (ii) qualsiasi perdita, danno o responsabilità (di natura contrattuale o extracontrattuale) in qualsiasi modo derivante o connessa all'attuazione, esecuzione o alla risoluzione della Convenzione;
- c) CDP non potrà, in nessun caso, sostituirsi alle attività tecniche, valutative, decisionali o di altra natura, istituzionalmente riservate alle competenze del Commissario straordinario, né svolgere funzioni di rilievo pubblicistico, né tantomeno esercitare poteri di natura discrezionale o amministrativa nel procedimento. La documentazione prodotta da CDP nell'ambito delle attività di supporto costituisce documentazione preparatoria, predisposta al fine di agevolare le attività di competenza del Commissario straordinario, potrà essere menzionata negli atti adottati dal Commissario previa intesa tra le Parti. Resta fermo che tale documentazione non potrà in ogni caso assumere valore di certificazione, attestazione o validazione.

9.2 Il Commissario straordinario è responsabile:

- a) delle attività e dei compiti ad essa spettanti in relazione alla realizzazione del Programma;
- b) del rispetto della normativa nazionale ed europea applicabile (ivi inclusa la normativa afferente agli aiuti di Stato o gli eventuali divieti di doppio finanziamento), in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interesse e il recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati.

9.3 Il Commissario straordinario terrà manlevata CDP, i suoi amministratori, dipendenti e Consulenti, da qualsivoglia perdita, danno, costo, responsabilità, spesa o onere, anche di natura reputazionale, che gli stessi possano subire o sostenere, anche in conseguenza di reclami, azioni o pretese avanzate da terzi (inclusi anche i costi che siano eventualmente sostenuti per agire o resistere in giudizio), in relazione alla Convenzione.

9.4 Nessuna consulenza fornita o opinione espressa da CDP costituirà o potrà essere interpretata come un parere legale.

9.5 Resta inteso che CDP non effettua in alcun caso: (i) attività di rendicontazione né di controllo documentale e/o fisico e/o in loco sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati; (ii) attività

di verifica della documentazione giustificativa delle spese sostenute dai beneficiari dei fondi (es. fatture) ai fini dell'autorizzazione delle stesse.

10. Diritti di proprietà intellettuale e industriale

- 10.1 Ai fini della Convenzione, per “Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale” si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tutti i diritti ovunque nel mondo derivanti da o associati a: (i) diritti d'autore, diritti connessi, diritti *sui generis* e ogni altro diritto appartenente all'autore su opere dell'ingegno (ivi inclusi diritti di software e banche dati); (ii) marchi e altri segni distintivi; (iii) diritti di design, i diritti di modello di utilità; (iv) diritti di brevetto, diritti sulle invenzioni; (v) informazioni confidenziali e *know-how*; (vi) domande, registrazioni, rinnovi, estensioni di quanto sopra (nei limiti in cui applicabile); e (vii) ogni altro diritto previsto dalla L. n. 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore) e dal D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), nonché da ogni ulteriore legge applicabile, simile o equivalente in ogni paese del mondo.
- 10.2 I Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale preesistenti di una qualsiasi delle Parti o di soggetti terzi utilizzati dalle Parti in relazione alla Convenzione restano di titolarità della rispettiva Parte o soggetto terzo titolare.
- 10.3 CDP resterà la titolare esclusiva di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale su qualsiasi strumento eventualmente creato o sviluppato per la realizzazione e l'esecuzione di qualsivoglia attività oggetto della Convenzione, compresi i miglioramenti, aggiornamenti e sviluppi che ne derivano e detti strumenti potranno essere utilizzati dal Commissario straordinario esclusivamente per finalità previste dalla Convenzione. CDP si riserva la possibilità, con separato accordo scritto, di concedere al Commissario straordinario una licenza non esclusiva per il relativo utilizzo.

11. Riservatezza e pubblicità

- 11.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi i dati, le informazioni e i documenti ricevuti e prodotti nell'ambito della negoziazione, sottoscrizione e attuazione della Convenzione, incluse le informazioni riservate acquisite dal Commissario straordinario e, per il suo tramite, dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e/o dai singoli Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nonché ad adottare le misure organizzative, tecniche e di sicurezza necessarie ed opportune secondo i migliori standard professionali previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela delle informazioni, al fine di garantirne la riservatezza e prevenire accessi non autorizzati, perdita, sottrazione o manipolazione delle stesse, fatta eccezione per i seguenti casi: (i) divulgazione a favore di dipendenti, amministratori, sindaci e soci di CDP nonché eventuali rispettivi consulenti, purché formalmente vincolati al rispetto di obblighi di riservatezza di contenuto non meno restrittivo rispetto a quelli di cui alla presente Convenzione; (ii) reciproco accordo scritto ed unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione; (iii) divulgazione richiesta da parte di un'autorità governativa, bancaria, fiscale, regolamentare, amministrativa o giudiziaria, di qualsiasi natura, ovvero da parte di organi di vigilanza o di controllo (interni ed esterni, nazionali ed europei); (iv)

divulgazione comunque dovuta ai sensi di leggi o regolamenti applicabili; (v) divulgazione di dati, informazioni o documenti che siano o siano diventati di dominio pubblico.

- 11.2 Per tutta la durata della Convenzione e anche successivamente alla sua cessazione, CDP si impegna a non utilizzare, trasferire, riprodurre o copiare, neppure parzialmente, le informazioni espressamente qualificate come “riservate” dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, anche in relazione alle informazioni trasmesse dai singoli Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria, se non per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione e salvo specifico consenso scritto del Commissario straordinario. Alla cessazione della Convenzione, fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla normativa applicabile, CDP provvederà ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo impegnati nell’esecuzione ed attuazione della Convenzione, le cautele necessarie a garantire la conservazione dei dati e delle informazioni riservate in conformità con la propria *policy* interna.
- 11.3 CDP assume i medesimi obblighi di riservatezza di cui ai paragrafi che precedono anche per conto dei consulenti e collaboratori di cui intende avvalersi nel corso dell’esecuzione della Convenzione. Le tabelle contenute nell’Allegato A ed i relativi contenuti rappresentano per CDP informazioni sensibili e riservate, e non potranno in ogni caso essere oggetto di pubblicazione, divulgazione o ostensione alcuna.
- 11.4 Le Parti potranno pubblicizzare l’avvenuta sottoscrizione della Convenzione e lo svolgimento delle attività effettuate in attuazione della stessa, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet o attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente per iscritto i relativi contenuti.

12. Trattamento dei dati personali

- 12.1 Le Parti, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell’esecuzione della Convenzione, tratteranno i dati personali raccolti in qualità di autonomi Titolari del trattamento, ciascuna Parte per quanto di propria competenza, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), della normativa, sia nazionale sia europea, che lo integra o modifica, nonché degli applicabili provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
- 12.2 Le Parti si impegnano sin d’ora a sottoscrivere eventuali ulteriori accordi contrattuali ove, dall’evolversi del rapporto sul piano fattuale e operativo, derivasse la necessità di aggiornare i rispettivi compiti e responsabilità connessi al trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione.
- 12.3 Le Parti, inoltre, prendono atto e consentono, ai sensi della normativa vigente, che i dati personali eventualmente raccolti possano essere oggetto di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dalle Autorità di vigilanza del sistema bancario e finanziario.

13. Trattamento fiscale

- 13.1 La Convenzione è soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa ai sensi dell'art. 4 della Tariffa - Parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta farà carico alla Parte che chiederà la registrazione.

14. Codice Etico e modello di organizzazione ex D.Lgs. 231/2001

- 14.1 CDP dichiara di essersi dotata di un Codice Etico, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e di una Policy di Gruppo Anticorruzione consultabili sul proprio sito internet, www.cdp.it, alle cui disposizioni saranno conformati i comportamenti nell'attuazione della Convenzione. Tali documenti costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non materialmente allegati.
- 14.2 Il Commissario straordinario dichiara di aver preso visione dei suddetti documenti e di conoscerne e rispettarne integralmente il contenuto e si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare le figure apicali, i dipendenti e collaboratori esterni di CDP a violare i principi specificati nei medesimi documenti.
- 14.3 Il Commissario straordinario dichiara di conformarsi ai principi contenuti nella legge 6 novembre 2012, n. 190 e che i propri dipendenti, nell'attuare la Convenzione, si conformeranno ai principi dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e dal "Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri", approvato con DPCM 13/12/2024.
- 14.4 CDP dichiara che non sussistono a proprio carico procedimenti per reati presupposto della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001 o per fattispecie di reato analoghe a quelle previste dal suddetto decreto legislativo pendenti a proprio carico e/o di condanne passate in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., né di essere sottoposta, allo stato, a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, previste dal D.Lgs. 231/2001.
- 14.5 CDP si impegna a comunicare ogni eventuale nuovo procedimento e/o eventuale nuova condanna passata in giudicato riportata ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. e/o nuova misura cautelare prevista dal D.Lgs. 231/2001.
- 14.6 Le Parti convengono che l'inosservanza per quanto direttamente applicabili da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni delle suddette normative, accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui alla Convenzione e, conseguentemente, legittimerà l'altra Parte a risolvere la stessa con effetto immediato, comunicando a mezzo PEC di volersi avvalere della presente clausola ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

15. Conflitto di interessi. Eventuale supporto finanziario di CDP

- 15.1 Il Commissario straordinario, di concerto con CDP, valuterà l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare, eliminare o affrontare adeguatamente qualsiasi fatto o circostanza che possa dar luogo ad un conflitto di interessi nell'esecuzione della Convenzione. Si verifica un conflitto di interessi nel

caso in cui risulti compromesso l'esercizio imparziale e oggettivo da parte delle funzioni che concorrono allo svolgimento di tali attività.

- 15.2 Le Parti dovranno garantire uno scambio informativo tempestivo qualora, durante lo svolgimento delle attività, sorgano eventuali conflitti di interesse, comunicando le misure adottate per risolvere tali conflitti o, in caso di impossibilità, valutando di astenersi rispettivamente dal prestare e dal richiedere di prestare le attività (o talune di esse), anche nel rispetto di quanto previsto dalle *policy* e procedure interne di ciascuna Parte. Quanto precede vale anche con riferimento ad eventuali potenziali conflitti di interesse che possono derivare dallo svolgimento di ulteriori attività eventualmente prestate da CDP.
- 15.3 L'attività prestata da CDP ai sensi della Convenzione: (i) non preclude di per sé la possibilità per CDP di valutare eventuali richieste di finanziamento da parte del Commissario straordinario o, più in generale, di svolgere qualsivoglia servizio o attività prestatati da CDP; (ii) né determina alcun impegno in capo a CDP alla concessione di finanziamenti o di qualsivoglia servizio o attività prestatati in favore del Commissario straordinario, rimanendo ogni considerazione in merito subordinata:
- a) al soddisfacente completamento delle istruttorie interne e all'approvazione dei competenti organi deliberanti di CDP e del Commissario straordinario, anche alla luce della normativa applicabile e delle circolari CDP tempo per tempo vigenti, nonché dei regolamenti e *policy* interni adottati da ciascuna Parte;
 - b) all'eventuale negoziazione e stipula di appositi accordi o contratti, da concludersi separatamente tra CDP e il Commissario straordinario.
- 15.4 Qualora le attività di competenza del Commissario straordinario implicino lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, CDP potrà indicare al Commissario straordinario di inserire nei relativi atti di gara una clausola da cui emergano il ruolo svolto da CDP ai sensi della Convenzione e/o la disponibilità di CDP stessa, in assenza di ipotesi di conflitti di interesse, a valutare il finanziamento in favore del futuro aggiudicatario della relativa procedura di affidamento, fermo restando quanto previsto (e con le precisazioni di cui) al comma precedente.

16. Comunicazioni

- 16.1 Le comunicazioni ai sensi della Convenzione si intendono valide se effettuate per iscritto ai seguenti recapiti:
- **Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria**
All'attenzione di Marco Doglio
PEC: prot.csc@giustiziacert.it
E-mail: segreteria.csc@giustizia.it
 - **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

All'attenzione di Maria Elena Perretti

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

E-mail: mariaelena.perretti@cdp.it

- 16.2 Le comunicazioni di carattere operativo e relative all'esecuzione della Convenzione potranno essere effettuate anche agli indirizzi dei referenti indicati nell'Allegato A.
- 16.3 Tutte le comunicazioni di cui alla Convenzione si riterranno efficaci a tutti gli effetti dalla data di ricevimento delle stesse da parte del destinatario.
- 16.4 Ciascuna Parte potrà modificare i propri recapiti con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni all'altra Parte.

17. Disposizioni di carattere generale

- 17.1 La Convenzione costituisce l'intero accordo raggiunto tra le Parti in relazione all'oggetto della Convenzione medesima. Ogni eventuale pregressa intesa in materia tra le Parti si intenderà espressamente risolta e terminata.
- 17.2 Qualsiasi modifica e/o integrazione alla Convenzione o ai suoi Allegati non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.
- 17.3 La semplice tolleranza di eventuali inadempimenti o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione non potrà essere in alcun caso considerata quale modifica o rinuncia ai relativi diritti o, più in generale, all'applicazione di quanto previsto nella Convenzione, né acquiescenza a tali inadempimenti o ritardi, salvo che la rinuncia o l'acquiescenza risultino da atto sottoscritto da entrambe le Parti.
- 17.4 Nessuna dichiarazione proveniente dalle Parti sarà considerata valida ed efficace qualora non sia stata formulata per iscritto e sottoscritta dalla Parte interessata.
- 17.5 Le deroghe e rinunce eventualmente concesse dalle Parti in relazione ad uno specifico inadempimento alla Convenzione non sono di per sé applicabili anche ad eventuali inadempimenti successivi di natura uguale o analoga.
- 17.6 Le Parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola, non fa riferimento a condizioni generali di contratto e non è stata conclusa mediante moduli o formulari. Pertanto, in relazione ad essa non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.
- 17.7 La Convenzione, le singole obbligazioni o i singoli diritti da essa derivanti non sono cedibili a terzi da alcuna delle Parti, neanche a titolo gratuito.
- 17.8 Le Parti si obbligano a fare in modo che, per tutta la durata della Convenzione, le rispettive strutture operative procedano tempestivamente allo scambio di tutte le informazioni relative alla loro specifica

attività, allo scopo di ottimizzare le iniziative complessive e, così, di garantire l'esecuzione della Convenzione.

- 17.9 Per quanto non previsto dalle clausole in essa contenute e dalla normativa speciale applicabile, la Convenzione, i suoi contenuti, la sua applicazione, interpretazione ed esecuzione, nonché le relazioni tra le Parti, sono regolati dal diritto italiano e, in particolare, dalle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
- 17.10 Per ogni controversia connessa con la, o comunque derivante dalla, Convenzione, ivi incluse – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti si impegnano reciprocamente a non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di composizione bonaria delle medesime. Qualora tale tentativo non portasse ad una composizione amichevole della controversia, tali eventuali controversie saranno devolute esclusivamente all'Autorità giudiziaria competente del Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

**COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA
PENITENZIARIA**

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.
